

# COMUNE DI GENOLA

## (Provincia di Cuneo)

VERBALE N. 19/2024

**OGGETTO: Parere del Revisore dei conti del Comune di Genola relativo alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “DETERMINAZIONI E INDIRIZZI RELATIVI AL RECESSO DEL SOCIO PRIVATO EGEA ACQUE S.P.A. DALLA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE ALPI ACQUE S.P.A., PRELIMINARE ALL'ATTUAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELIBERATO DALL'ENTE DI GOVERNO DELL'ATO N. 4 CUNEESE”.**

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Genola, dott. Claudio CAVALLO, informa che con e-mail del 23/09/2024 la Responsabile del servizio finanziario del Comune di Genola ha richiesto allo scrivente il parere sulla proposta di cui all'oggetto sopra riportato, su cui il Consiglio Comunale sarà chiamato a deliberare nella seduta convocata per il 26/09/2024.

Alla richiesta sono stati allegati i seguenti documenti:

- proposta di D.C.C. del 19/09/2024 di cui al presente parere;
- documentazione relativa all'oggetto di cui trattasi, tra cui:
  - accordo di recesso tra EGEA Acque, Alpi Acque e Egea Holding (proposta firmata da Alpi Acque e accordo firmato per accettazione da Egea Acque e Egea Holding)
  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'OPERAZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE DI ALPI ACQUE S.P.A. MEDIANTE LA LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RECESSO CONSENSUALE DEL SOCIO EGEA ACQUE S.P.A.;
  - PARERE DI CONGRUITA' DEL VALORE DI RECESSO CONSENSUALE DAL CAPITALE DI ALPI ACQUE S.P.A. firmato dalla società Apicall;
  - Lettera ai soci di Alpi Acque Spa.

Lo scrivente Revisore,

VISTA la deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali partecipanti all'EGATO 27 marzo 2019, n. 6 (di seguito la “deliberazione n. 6/2019”), con cui la gestione del servizio idrico integrato è stata affidata in house alla società consortile a responsabilità limitata Consorzio Gestori Servizi Idrici (di seguito “CO.GE.SI.”);

DATO ATTO che, in base alla deliberazione n. 6/2019, l'affidamento a CO.GE.SI. è divenuto effettivo dal 1° luglio 2019 solo nel territorio dei Comuni già serviti dalle società a totale partecipazione pubblica consorziate in CO.GE.SI., mentre nei territori serviti da società a partecipazione mista pubblico-privata l'affidamento diverrà effettivo solo a seguito del pagamento a tali società, da parte di CO.GE.SI., del valore residuo;

DATO ATTO che nel territorio comunale è quindi tuttora operativa la gestione di Alpi Acque s.p.a. (di seguito “Alpi Acque”), società a partecipazione mista pubblico-privata, di cui il Comune di Genola è socio nella misura dello 0,74% (zero virgola settantaquattro per cento);

DATO ATTO che il socio privato di Alpi Acque è la società Egea Acque s.p.a. (di seguito “Egea Acque”), che ne detiene il 49 % del capitale;

VISTA la precedente D.C.C. n. 2 in data 02/04/2024 con cui il Comune di Genola, ai fini di perseguire l'obiettivo del mantenimento delle strutture organizzative già create ha, tra l'altro, demandato ad Alpi Acque di provvedere a:

- inserire nello statuto sociale la facoltà di recesso consensuale dei soci, autorizzando il Sindaco, nell'esercizio dei diritti di socio, a votare a favore di ogni delibera assembleare a ciò correlata;
- negoziare con Egea Acque un accordo avente a oggetto il suo recesso consensuale integrale dalla società, riservandosene l'approvazione;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei soci di Alpi Acque, in sede straordinaria, assunta all'unanimità, con il concorso volitivo del Comune, lo scorso 5 settembre, con la quale è stata inserita, all'articolo 9 dello statuto sociale, la clausola per cui «[a]nche qualora non si sia verificata alcuna causa legale di recesso, ciascun socio della società, con delibera assunta all'unanimità di tutti i soci, potrà recedere consensualmente per tutte o parte delle proprie azioni (c.d. recesso consensuale); in tal caso, il recesso sarà efficace a decorrere dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera».

VISTA la nota prevenuta al Comune in data 18/09/2024, prot. 6169, con la quale Alpi Acque ha comunicato che è stato negoziato con Egea Acque (nonché, limitatamente ad alcune pattuizioni, con la controllante di questa Egea Holding s.p.a. – di seguito “Egea Holding”) l'accordo per il recesso di Egea Acque dalla società e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Alpi Acque in data 13 settembre 2024 e quindi sottoscritto per scambio di corrispondenza tra le parti in data 16 settembre 2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'immediata assunzione, in capo ad Alpi Acque, dell'impegno a corrispondere a Egea Acque l'importo pattuito a liquidazione delle azioni per le quali essa esercita il recesso, occorre che i soci di Alpi Acque diversi dal socio recedente Egea Acque, in via preventiva:

- rinuncino ai loro diritti di opzione e di prelazione sulle indicate azioni di Egea Acque
- dispensino gli amministratori di Alpi Acque dall'esercizio della facoltà di eventuale collocamento delle azioni di Egea Acque presso terzi;

CONSIDERATO che il Comune non ha interesse a incrementare la propria quota di partecipazione in Alpi Acque, attraverso l'esercizio dei suindicati diritti di opzione e di prelazione, e che l'eventuale collocamento delle azioni di Egea Acque presso terzi non risponde allo scopo perseguito dal Comune con la presente deliberazione; scopo che, come sopra riportato, è di rendere Alpi Acque una società a totale partecipazione pubblica, in vista della sua successiva configurazione come società in house dei Comuni soci, consorziata in CO.GE.SI.;

DATO ATTO che, per effetto delle suindicate rinunce e dispense che saranno espresse dai soci di Alpi Acque, il rimborso a Egea Acque delle azioni per le quali essa esercita il recesso potrà avvenire mediante l'acquisto delle stesse da parte di Alpi Acque come azioni proprie;

PRESO ATTO, come si legge nella suindicata nota pervenuta al Comune da Alpi Acque, che Alpi Acque dispone di riserve disponibili capienti a tale scopo;

RILEVATA, altresì, l'opportunità che il Consiglio di Amministrazione di Alpi Acque provveda al conseguente immediato annullamento delle azioni proprie acquistate da Alpi Acque, onde consolidare il carattere totalitario della partecipazione dei Comuni soci nella società, in vista della sua successiva configurazione come società in house dei Comuni stessi;

DATO ATTO che l'indicato annullamento potrà avere luogo senza contestuale riduzione del capitale sociale di Alpi Acque qualora sia eliminata dallo statuto sociale l'indicazione del valore nominale espresso delle azioni della società e valutata l'opportunità che tale modifica dello statuto sociale sia decisa nella stessa Assemblea dei soci di Alpi Acque convocata per l'approvazione del recesso di Egea Acque dalla società;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 43 in data 21/12/2023 recante “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. ANNO 2022”.

## **CONSIDERATO**

- che la complessiva operazione di recesso di Egea Acque sin qui descritta non rientra nella sfera applicativa dell'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, perché avviene in conformità a espresse previsioni legislative, essendo doverosa per dare attuazione al modello organizzativo del servizio idrico integrato già da tempo scelto, voluto e deliberato dall'EGATO, e perché, comunque, non implica l'acquisto di partecipazioni, nemmeno indirette, da parte del Comune, stante l'immediato annullamento delle azioni di Egea Acque acquistate da Alpi Acque come azioni proprie;
- che alla luce di quanto sopra espresso, l'operazione in questione non è pregiudizievole per il valore della partecipazione del Comune in Alpi Acque, essendo finalizzata a consentire la prosecuzione dell'attività della società nel nuovo contesto organizzativo del servizio idrico integrato voluto e deliberato dall' EGATO

## **VISTO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rilasciato dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

## **PRENDE ATTO**

che, pur non variando il valore della partecipazione del Comune di Genola in Alpi Acque, l'operazione descritta in premessa comporterà una variazione della percentuale di partecipazione del Comune all'interno della società stessa;

Torino, li 24.09.2024

Il Revisore dei Conti del Comune di Genola

Dott. CAVALLO Claudio